



Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta «il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

CONSIDERATO, altresì, che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione dei dati «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

VISTO il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, contenente “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” che, al comma 6 dell'art. 22, prevede «6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili»;

VISTO il d.P.C.S. n. 153 del 22 ottobre 2018, con il quale è stato adottato il registro dei trattamenti dati, successivamente inviato anche ai Tribunali amministrativi regionali



Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

e Sezioni staccate e al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, per le conseguenti determinazioni;

VISTO il d.P.C.S. n. 119 del 28 aprile 2020, in materia di protezione dei dati personali nell'ambito della Giustizia amministrativa;

VISTO il d.P.C.S. n. 251 del 22 dicembre 2020 che all'art. 11-bis prevede che il Responsabile della protezione dei dati personali sia individuato, ai sensi dell'art. 2-sexiesdecies del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, tra i magistrati o i dirigenti della Giustizia amministrativa;

RITENUTO di avvalersi della possibilità, prevista dal citato Regolamento di organizzazione, di attribuire l'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali ad un magistrato amministrativo;

VISTO il d.P.C.S. n. 61 del 4 febbraio 2021, con cui è stato nominato Responsabile della protezione dati il Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale dott. Fabrizio d'Alessandri;

CONSIDERATO che il dott. Fabrizio D'Alessandri cesserà dall'incarico il giorno venerdì 29 ottobre 2021;

RITENUTO pertanto, di conferire, a decorrere dal giorno sabato 30 ottobre 2021, al Primo Referendario dott.ssa Antonella Lariccia, magistrato in possesso delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (RGPD), l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD).

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dal 30 ottobre 2021 il Primo Referendario, dott.ssa Antonella Lariccia, è nominata Responsabile della protezione dei dati personali per l'Amministrazione Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali e Sezioni staccate, per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nonché per il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.

Art. 2

1. Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:



Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

- a) informare e fornire consulenza ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento generale sulla protezione dei dati, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'Impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) tenere il registro delle attività di trattamento.

2. I compiti del Responsabile della protezione dei dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Amministrazione - Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali e Sezioni staccate, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nonché dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.

Art. 3

1. L'Amministrazione Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali e Sezioni staccate ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana si impegnano a:

- a) mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati unità di personale al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il Responsabile della protezione dei dati in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il Responsabile della protezione dei dati eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.



Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

Art. 4

1. Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (recapito postale, telefono, email) saranno pubblicati sul sito intranet ed internet della Giustizia amministrativa e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Filippo Tommaso".